

**TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA**  
**ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI**  
**ESPERTI CONTABILI DI CREMONA**  
***PROTOCOLLO D'INTESA PER IL TIROCINIO DEI PRATICANTI***  
***DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI***  
***PRESSO IL TRIBUNALE DI CREMONA***

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA in persona del Presidente Dott.ssa Anna di Martino

IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI CREMONA in persona del Presidente Dott. Paolo Stella Monfredini

*premesso*

- a) che la legge professionale (art. 12 del D.lgs. del 28 giugno 2005, n. 139) demanda al Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili il compito di provvedere alla custodia degli albi professionali e dei registri dei praticanti e alla vigilanza sull'esercizio della pratica professionale;
- b) che il regolamento per la pratica (art. 2 del D.P.R. 10 marzo 1995, n. 327) attribuisce al Consiglio dell'Ordine il compito di istituire scuole di formazione professionale a integrazione del tirocinio professionale, nonché (art. 3.3) il compito di vigilare sull'effettivo svolgimento del tirocinio da parte dei praticanti nei modi previsti dal regolamento stesso e con i mezzi ritenuti più opportuni;
- c) che spetta al Consiglio dell'Ordine il rilascio di un certificato di compiuta pratica previa la verifica che il praticante abbia atteso alla pratica stessa, per il periodo prescritto, con diligenza e assiduità (art. 9 del D.P.R. 10 marzo 1995, n. 327);
- d) che in forza della legge professionale vigente è consentito agli studenti di Corsi di laurea magistrale di classe LM-77 e LM-56 (ex 84/S e 64/S) di iscriversi al registro tirocinanti sezione "tirocinanti dottori commercialisti";
- e) che il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera del 21/11/2001 e successive sul tema

dello svolgimento di attività di tipo formativo presso gli uffici giudiziari da parte di soggetti non appartenenti all'ordine giudiziario, ha dato una positiva valutazione della collaborazione istituzionale della magistratura in questo settore;

f) che tale attività di collaborazione può riguardare la stipulazione di convenzioni con Ordini professionali che prevedano lo svolgimento in forma stabile di attività pratico-applicative presso i Tribunali Circondariali, con moduli speciali di applicazione scaglionati nel corso e a seconda dei piani di studio adottati;

g) che deve essere dato risalto alla necessità che la pratica presso gli Uffici Giudiziari sia un effettivo momento di alta formazione per i Dottori Commercialisti;

h) che il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e il Tribunale Ordinario di Cremona, hanno dichiarato la disponibilità, su presupposti condivisi, ad indirizzare ed accogliere i praticanti Dottori Commercialisti in un tirocinio di formazione presso gli uffici giudiziari;

i) che, tenendo conto delle osservazioni e dei rilievi formulati nelle richiamate delibere del Consiglio Superiore della Magistratura, si possono dunque prospettare - in via sperimentale e riservata ogni miglior disciplina all'esito delle prime esperienze - nuove forme di tirocinio dei praticanti Dottori Commercialisti, nell'intento di migliorare la loro formazione.

Tutto ciò premesso, si conviene:

#### ART. 1

I praticanti Dottori Commercialisti, durante il periodo di iscrizione al registro tirocinanti, sono ammessi ad espletare il tirocinio, per il periodo massimo di quattro mesi eventualmente rinnovabile una sola volta per ulteriori quattro mesi, prestando la loro attività presso la Sezione Civile- **Area Fallimenti -Esecuzioni-** del Tribunale ordinario di Cremona, competente per le materie e le attività più direttamente attinenti la professione di Dottore commercialista (esecuzione; procedure concorsuali). Nel caso in cui dovesse emergere necessità, analoga attività potrà essere svolta anche nell'Area **Soggetti Deboli** con riferimento agli specifici incumbenti riferibili alla professione.

Tale tirocinio sarà riconosciuto dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, per il tempo prestato, al fine del completamento della pratica e del rilascio del relativo certificato;

#### ART. 2

Il praticante Dottore Commercialista che intende svolgere il tirocinio di formazione presso detti uffici giudiziari deve farne domanda al Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, indicando eventuali ulteriori titoli aventi maggiore o minore attinenza alle particolari caratteristiche del tirocinio [indirizzo di specializzazione, eventuali pubblicazioni, partecipazione ad incontri di studio o convegni.

#### ART. 3

Il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili formerà una graduatoria in relazione alla disponibilità dei posti e la proporrà al Presidente del Tribunale, il quale collocherà ciascun praticante presso la Sezione Civile - Area Fallimenti ed Esecuzioni- e, se occorra, anche nell'Area Soggetti Deboli nei termini esplicitati sub art. 1.

#### ART. 4

Il programma di tirocinio verrà predisposto da una commissione costituita dal Presidente del Tribunale e dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili o da loro delegati. Per ciascun praticante Dottore Commercialista presso un ufficio giudiziario viene predisposto un progetto di tirocinio che prevede: l'indicazione di un Magistrato o di un Funzionario di cancelleria, di un Dottore Commercialista quali tutori e con funzione di riferimento didattico-organizzativo, il percorso e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso l'ufficio giudiziario.

#### ART. 5

Il praticante che ne sia privo stipulerà assicurazione contro gli infortuni, nonché per la responsabilità civile. Tale onere sarà rimborsato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cremona.

#### ART. 6

Durante lo svolgimento del tirocinio il praticante Dottore Commercialista è tenuto a:

- svolgere sotto la guida ed il controllo del Magistrato o del Funzionario di Cancelleria affidatari e con diligenza, correttezza e lealtà;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- rispettare gli obblighi di riservatezza e di riserbo verso chiunque, per quanto attiene dati, informazioni o conoscenze acquisite durante lo svolgimento del tirocinio;
- mantenere il segreto professionale per quanto conosciuto in ragione del tirocinio;
- mantenere l'iscrizione al registro dei Praticanti Dottori Commercialisti.

#### ART. 7

Il tirocinio potrà essere interrotto in qualsiasi momento dal Presidente del Tribunale per sopravvenute esigenze organizzative dell'ufficio giudiziario ovvero dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili per motivi inerenti l'ordinamento professionale.

#### ART. 9

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non comporta alcun onere per l'Amministrazione della giustizia e per il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

#### ART. 10

Nei procedimenti trattati durante il loro tirocinio, i praticanti non possono assumere alcun incarico professionale e hanno l'obbligo della riservatezza.

Cremona, li 30 Maggio 2022

IL PRESIDENTE del TRIBUNALE di CREMONA

Dott. Anna di Martino



Il Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Cremona  
dott. Paolo Stella Monfredini


